

ACCORDO ORARIO DI LAVORO IN INNOVAPUGLIA

8 marzo 2017

In data odierna l'Amministratore Unico, la Direzione e la RSU di InnoVaPuglia Spa, si sono incontrati per esaminare gli aspetti normativi, organizzativi e operativi connessi alle modalità di gestione dell'orario di lavoro per i dipendenti della società ed hanno raggiunto la seguente intesa.

Art. 1 Premessa

Le parti, considerando l'orario di lavoro un fattore essenziale del benessere aziendale e convenendo sull'opportunità di adottare una flessibilità sull'orario di lavoro aziendale indipendente dalla categoria contrattuale di appartenenza, concordano sull'introduzione di una flessibilità su base mensile, come disciplinata dal presente accordo. Per far fronte ad una ottimale organizzazione del lavoro che da un lato tenga conto di specifiche esigenze aziendali e dall'altro garantisca il principio di un'autonoma e responsabile gestione del proprio orario di lavoro da parte di tutti i dipendenti, le parti si impegnano a ricercare le condizioni migliori che possano favorire le reciproche esigenze.

Art. 2 Orario di lavoro ufficiale

L'attuale orario di lavoro ufficiale di InnoVaPuglia SpA è di 38 ore settimanali, ed è soggetto ad un regime di flessibilità oraria come stabilito negli accordi del 22 dicembre 1981, 20 febbraio 1991 e del 18 aprile 2012. Il presente accordo introduce un nuovo regime di flessibilità oraria così come meglio declinato negli articoli seguenti.

Art. 3 Flessibilità oraria mensile

- A. Si definisce "orario di lavoro mensile" il totale delle ore ordinarie di lavoro occorrenti dal primo all'ultimo giorno di ciascun mese solare.
- B. La presenza al lavoro del personale è ammessa dalle 08:00 alle 19:15 di ciascun giorno lavorativo (venerdì compreso).
- C. A tutti i dipendenti è data facoltà di organizzare in autonomia il proprio orario di lavoro, senza autorizzazione preventiva, purché venga garantito il normale operato dei servizi e delle attività aziendali, nel rispetto dei vincoli:
 - a. di una presenza minima, durante la giornata lavorativa, del 25% dell'orario giornaliero, compreso il venerdì,
 - b. di una presenza minima, durante la settimana lavorativa, dell' 80% dell'orario settimanale,
 - c. dell'osservanza dell'orario di lavoro mensile.
- D. Eventuali presenze al lavoro eccedenti la fascia oraria giornaliera 8:00 - 19:15 o le ore ordinarie occorrenti in ciascun mese solare non saranno ad alcun titolo computate né compensate in alcuna forma, a meno che non siano effettuate in regime specificatamente disciplinato o di straordinario debitamente e preventivamente autorizzato.
- E. L'inosservanza dei vincoli di presenza minima di cui al punto C) dovrà essere giustificata secondo la disciplina ordinaria delle assenze per ferie, permessi retribuiti, recuperi di straordinario (banca ore), malattia, sciopero ed altre cause contrattualmente ammissibili.

- F. Le presenze al lavoro, così come le assenze ed i giustificativi relativi, sono rilevate con la precisione del minuto, ad eccezione delle ferie, che verranno rilevate a blocchi di mezza giornata, di 4 ore dal lunedì al giovedì e di 3 ore il venerdì.

Art. 4 Organizzazione del lavoro per specifiche esigenze produttive

Ferme restanti le regole di flessibilità oraria prevista nell'art. 3, se le esigenze aziendali dovessero prevedere una organizzazione del lavoro in deroga ad essa, le parti convengono sulla possibilità di stipulare intese ad hoc.

Art. 5 Durata

L'Accordo avrà carattere sperimentale per un periodo di sei (6) mesi durante il quale le parti, con cadenza bimestrale, si incontreranno al fine di:

- a. Valutare gli eventuali effetti dell'Accordo sul clima aziendale e sul normale operato dei servizi aziendali;
- b. Ridefinire parti del presente Accordo che abbiano dato adito a problemi.

Al termine del periodo fissato di sei mesi:

- a. Se le parti dovessero convenire che non è possibile proseguire nell'applicazione del presente Accordo, si tornerà allo stato normativo vigente in InnovaPuglia alla data della stipula del presente atto.
- b. Nel caso le parti convenissero di continuare l'applicazione del presente accordo, esse si confronteranno annualmente per una verifica e per l'adozione degli eventuali correttivi, anche a seguito di eventuali modifiche dell'Orario di Lavoro introdotte dalla Legge e/o dai contratti collettivi.

Art. 6 Condizioni di miglior favore


Le parti si danno atto che con il presente accordo non hanno inteso modificare per i dipendenti le eventuali condizioni di maggior favore stabilite dal CCNL di categoria.

Art. 7 Decorrenza

L'applicazione del presente accordo decorre dal primo aprile 2017.

L'accordo si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo che non ne sia data formale disdetta da una delle parti, con un preavviso di almeno tre mesi.

Per InnovaPuglia Spa



Per la RSU

